

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Parte riservata all'Ufficio

COGNOME _____ NOME _____
Residente in _____ via _____
Domanda spedita il _____ protocollo n. _____

Parte da compilare a cura del candidato	Parte riservata all'Ufficio
a) Diploma di Laurea conseguito con votazione: <ul style="list-style-type: none"> ○ 110/110 e lode (punti 0,30) ○ Superiore a 105 (punti 0,20) ○ Superiore a 100 (punti 0,10) 	= p _____ = p _____ = p _____
b) Abilitazione all'esercizio professionale conseguita con voto: <ul style="list-style-type: none"> ○ Superiore a 28 (punti 0,10) 	= p _____
c) Specializzazione o libera docenza nella branca principale o equipollente per la quale si concorre: (punti 3,00) Specializzazione in _____ <ul style="list-style-type: none"> ○ Se conseguita con voto 70/70, per una sola volta vi è una maggiorazione di (punti 0,80) ○ Per ogni ulteriore specializzazione o libera docenza nella branca principale o equipollente: (punti 1,00) Specializzazione in _____ Specializzazione in _____ 	= p _____ = p _____ Totale n. ___ x1,00 = p _____
d) Specializzazione o libera docenza in branche affini a quella per la quale si concorre: (punti 1,20) Specializzazione in _____ Per ogni altra specializzazione o libera docenza in branca affine: (punti 0,40) Specializzazione in _____	= p _____ = p _____
e) Corsi di aggiornamento e perfezionamento professionali in materie proprie dell'area specialistica: (punti 0,10)	= p _____

TITOLI DI SERVIZIO

Parte da compilare a cura del candidato	Parte riservata all'Ufficio
1) Attività specialistica prestata nella branca principale presso gli Istituti Penitenziari e/o U.E.P.E. per ciascun anno: ____ (punti 2,00)	=aa ____ m ____ x 2,00 = p ____
2) Attività specialistica prestata nella branca principale presso enti pubblici (ospedali, università, ASL) per ciascun anno: ____ (punti 1,00)	=aa ____ m ____ x 1,00 = p ____
3) Attività specialistica prestata nella branca principale in qualità di Ufficiale medico in S.P.E. in ospedali militari e/o struttura sanitaria militare per ciascun anno: ____ (punti 1,50)	=aa ____ m ____ x 1,50 = p ____
4) Attività professionali svolte in branca affine presso enti pubblici (ospedali, università, ASL) per ciascun anno: ____ (punti 0,50)	=aa ____ m ____ x 0,50 = p ____

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI ██████████

**ACCORDO PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI, NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI**

Visto l'art. 25 del Dlg.vo 81/2008 nonché il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n.626 "Attuazione delle direttive 39/391/CEE, 89/654/CEE, 39/655/CEE, 39/656/CEE, 40/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", il quale prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici.

Visto il Decreto Legislativo 6 maggio 1996, n.242;

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia del 18.11.1996 che individua il datore di lavoro nel Direttore dell'Istituto penitenziario;

Tenuto conto che l'art. 18, lettera a, del decreto legislativo 81/2008 impone al datore di lavoro o al responsabile dello stabilimento di avvalersi dell'opera di un medico competente.

Considerato che, in particolare, è tassativamente richiesta la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente di cui all'art. 41 del D. Lgs 81/2008;

considerato che il/la Dr. /Dr.ssa _____ è stato/a selezionato/a sulla base della procedura attivata da questa Direzione

vista la dichiarazione del/della dr. /dr.ssa con cui auto-certifica la propria iscrizione all'ente previdenziale di categoria – ENPAM – prevista dall'art.8, comma 2 del decreto legislativo n.103/1996;

considerato che i compiti del medico competente sono individuati dagli articoli 25 e 41 del decreto legislativo 81/08 e che è altresì necessario determinare le modalità del servizio di sorveglianza sanitaria, nonché la durata dell'accordo ed i diritti- doveri scaturenti dall'espletamento dell'attività professionale restando inteso che l'attività suddetta ha carattere libero professionale, con l'esclusione quindi di ogni rapporto d'impiego tra l'Amministrazione Penitenziaria ed il medico, anche se il pagamento degli onorari verrà conteggiato periodicamente per comodità contabile;

ciò premesso tra la Direzione della Casa Circondariale ██████████ e il /la Dr.

/dr.ssa _____, nato/a a _____, residente a _____, Via _____ n. _____, in possesso del titolo di specializzazione in medicina del lavoro (o equipollente ai sensi dell'art. 2 d.leg.vo 626/94) si conviene:

ART.1

Il/La dr. / dr.ssa _____ è nominato/a medico competente e collabora con il Direttore dell'Istituto – quale datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 25 comma 1, alla predisposizione e all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori detenuti o internati, ovvero dipendenti di ruolo e non di ruolo del Ministero della Giustizia – Amministrazione Penitenziaria dei diversi comparti di contrattazione.

ART. 2

In particolare il medico competente si impegna a:

- a) Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. TU 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso la sede del datore di lavoro in luogo concordato al momento della nomina;
- d) Consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornire le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- f) (Soppressa);
- g) Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) Informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alle lettere a) e b) e, a richiesta dello stesso, a rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- i) Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- j) Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- k) Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori al fine di fornire valutazioni e pareri di competenza;

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
 - a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
 - b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
 - a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
 - c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
 - e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'art. 39, comma 3 T.U. 81/2008.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
 - b) per accertare stati di gravidanza;
 - c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lettera c) T.U. 81/2008.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
 - a) idoneità;
 - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - c) inidoneità temporanea;
 - d) inidoneità permanente.
- 6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il

proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisato i limiti temporali di validità.

Sono fatte salve eventuali disposizioni in deroga previste dalla normativa di settore per la specificità del rapporto di lavoro del personale appartenente alle Forze di polizia.

Il/La dr. / dr.ssa in veste di medico competente potrà avvalersi, per motivate ragioni e previa autorizzazione del Direttore dell'Istituto, della collaborazione di medici specialisti e la Direzione ne sopporterà gli oneri.

Lo specialista nell'erogazione delle visite e prestazioni si impegna a:

- a) attenersi alle disposizioni contenute nella presente convenzione;
- b) esprimere il proprio giudizio relativo alla mansione specifica per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro;
- c) mantenere la propria sfera professionale nell'ambito delle proprie attribuzioni;
- d) indicare in linea di massima i giorni e gli orari nei quali svolgere la propria attività, concordandoli con la Direzione.
- e) Il rapporto di cui alla presente convenzione decorre a tutti gli effetti dalla data di ratifica della medesima rilasciata dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria ed ha validità biennale.

ART. 3

Allo specialista spetta, per le sue prestazioni, il compenso di:

- € 20,00 1^ visita medica
- € 25, 00 visita agli ambienti di lavoro
- € 25.00 all'ora per attività di consulenza/assistenza
- € 0 per istruzione cartella sanitaria
- € 0 per giudizio di idoneità alla mansione specifica
- € 20 visita per concessione flessibilità estensione obblighi maternità (l. 53/2000)
- € 15 per ogni accesso in Istituto;
- € 14,28 per esami strumentali (spirometria, audiometria, visiotest, elettrocardiogramma);
- € 20,00 esami di laboratorio compreso il prelievo venoso.

ART. 4

Lo specialista si impegna a presentare alla Direzione dell'Istituto le richieste di liquidazione delle competenze, che dovranno contenere l'elenco nominativo dei lavoratori visitati, la data di effettuazione della visita o prestazione, ed il tipo di prestazione eseguita nonché le eventuali visite effettuate agli ambienti di lavoro.

Le richieste di liquidazione delle competenze saranno distinte per categorie di lavoratori:
a) personale comparto ministeri; b) personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, c) lavoratori detenuti o internati.

Il pagamento degli onorari avrà luogo, di norma, entro i trenta giorni successivi al mese

nel quale le prestazioni professionali sono state rese e sarà distinto per le categorie di lavoratori di cui sopra in ragione della diversa imputazione della spesa sullo stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Non verranno contabilizzate le richieste non corredate dalla documentazione sopra indicata.

ART. 5

Al medico sarà dato l'uso di un ambulatorio e fornito l'ausilio tecnico necessario per l'espletamento della propria attività.

Sarà inoltre fornito l'elenco dei lavoratori, distinti per categorie (Comparto Ministeri, Polizia Penitenziaria e detenuti/internati), da sottoporre a sorveglianza sanitaria con l'indicazione delle tipologie di mansioni svolte. Tale elenco sarà periodicamente aggiornato secondo la necessità.

ART. 6

La durata dell'incarico è di anni 1 (uno) salva disdetta motivata dalle parti da comunicarsi almeno due mesi prima della cessazione del rapporto.

ART. 7

Il rapporto anzidetto potrà anche essere risolto in qualsiasi momento dalla Direzione dell'Istituto o dal professionista per inosservanza degli obblighi assunti con la presente convenzione o per motivi di particolare gravità che pregiudichino il buon andamento dei servizi penitenziari, ovvero le esigenze di sicurezza e corretta esecuzione della pena o della custodia cautelare; per richiesta o accettazione di compensi o benefici per l'attività svolta, per qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi del servizio, previo nullaosta del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria. Nel caso di inesatto o di non corretto adempimento delle disposizioni inerenti il servizio, il direttore dell'istituto richiamerà il professionista allo scrupoloso rispetto dei propri compiti.

Per gravi motivi la direzione dell'istituto può proporre al Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria la revoca del presente accordo.

Il direttore dell'istituto, acquisite eventuali giustificazioni da parte del professionista, ove ritenga che i fatti contestati abbiano rilevanza tale da giustificare la revoca della convenzione, trasmette gli atti al Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria .

I motivi della proposta di revoca corredate dalla documentazione a cui l'interessato ha diritto di accedere ai sensi della L. 241/90, debbono essere comunicati al professionista, per iscritto . Questi, entro dieci giorni, può presentare le proprie osservazioni scritte al Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria con facoltà di essere convocato dal Provveditore.

Il Provveditore regionale, entro trenta giorni, decide per il rigetto della proposta ovvero dispone che il Direttore dell'istituto proceda alla revoca dell'accordo.

Il provvedimento con il quale si procede alla revoca dell'accordo deve essere motivato e

comunicato per iscritto all'interessato.

In casi di particolare gravità l'accordo può essere sospeso dal Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria anche in pendenza del procedimento.

Il rapporto convenzionale è, comunque, risolto nei seguenti casi:

- a) condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
- b) cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
- c) soppressione dell'istituto penitenziario;
- d) per sospensione dall'albo professionale superiore a 60 giorni.

Data, _____

IL MEDICO DEL LAVORO

IL DIRETTORE